

ALLEGATO C – oss.ni ANCI

L'ANCI Toscana, esaminato il testo definitivo del *“Regolamento di attuazione dell'articolo 82, commi 14, 15 e 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”*, in via di approvazione da parte della Regione Toscana, evidenzia quanto segue.

La scelta di optare per un testo regolamentare vero e proprio, in luogo delle più “discorsive” istruzioni tecniche espressamente previste dalla L.R. n° 1/2005 ed elaborate dal gruppo di lavoro cui hanno partecipato attivamente tecnici comunali in rappresentanza di ANCI Toscana, anche se in qualche modo inaspettata, può essere sostanzialmente condivisa in termini di valenza applicativa (soprattutto in caso di mancato recepimento nei termini temporali di legge da parte dei singoli comuni).

Tuttavia non si può non rilevare come il testo, rispetto a quello inizialmente predisposto e concordato, abbia inevitabilmente perduto una parte di contenuti di carattere essenzialmente interpretativo, certo non pertinenti ad un regolamento regionale ma pressoché indispensabili nell'orientare e coordinare l'attività quotidiana delle strutture tecniche comunali, prevenendo comportamenti disparati o addirittura contraddittori da comune a comune. Alla sopraggiunta carenza occorre pertanto porre rimedio.

Le questioni sostanziali sulle quali occorre un indirizzo ufficiale della Regione riguardano essenzialmente:

- a) l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 82 comma 14 alle pratiche inoltrate prima dell'entrata in vigore della L.R. n° 1/2005;
- b) l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 82 comma 14 alle pratiche inoltrate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. n° 1/2005 e la pubblicazione sul BURT del regolamento di cui trattasi.

Al riguardo si ritiene pertanto indispensabile che contestualmente al regolamento venga approvata dalla Giunta Regionale una nota (o circolare) interpretativa relativa agli argomenti di cui sopra, recuperando integralmente il testo già elaborato e concordato, qui di seguito riportato:

“1. Le misure preventive e protettive di cui all'art. 82 comma 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) non si applicano:

- a) alle istanze di sanatoria riferite ad interventi abusivi ultimati in data antecedente all'entrata in vigore della l.r. 1/2005;*
- b) ai titoli abilitativi rilasciati o per le varianti ai medesimi relativi alle coperture che siano stati rilasciati o la cui efficacia si sia prodotta prima dell'entrata in vigore della l.r. 1/2005;*
- c) per le varianti di cui all'articolo 83 comma 12 della l.r. 1/2005 riferite ai titoli abilitativi di cui alla lettera b), la cui documentazione non sia stata depositata;*
- d) agli interventi riguardanti le coperture di edifici di proprietà comunale, per i quali sia stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge 109/1994, prima dell'entrata in vigore della l.r. 1/2005.*

2. Le disposizioni del Regolamento di attuazione dell'articolo 82, commi 14, 15 e 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza non si applicano:

- a) alle istanze di sanatoria riferite ad interventi abusivi ultimati in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento stesso;*
- b) ai titoli abilitativi rilasciati o per le varianti ai medesimi relativi alle coperture che siano stati rilasciati o la cui efficacia si sia prodotta prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso;*
- c) per le varianti di cui all'articolo 83 comma 12 della l.r. 1/2005 riferite ai titoli abilitativi di cui alla lettera b), la cui documentazione non sia stata depositata;*
- d) agli interventi riguardanti le coperture di edifici di proprietà comunale, per i quali sia stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge 109/1994, prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.*

ALLEGATO C – oss.ni ANCI

3. *Per i titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi relative alle coperture, che siano stati rilasciati o la cui efficacia si sia prodotta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della l.r. 1/2005 e la data di pubblicazione sul B.U.R.T. del regolamento di cui al punto 2, le misure preventive e protettive adottate in applicazione dell'art. 82 comma 14 della L.R.1/2005 possono essere anche diverse da quelle disciplinate dal predetto regolamento, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.”*

Nella nota (o circolare) interpretativa possono altresì essere recuperati altri materiali assai utili per tutti gli addetti ai lavori (professionisti, imprese, uffici tecnici comunali), come ad esempio i riferimenti normativi e bibliografici riportati nell'ultima stesura concordata delle istruzioni tecniche.

Si segnala inoltre la necessità di espungere dall'art. 6 comma 2 l'allocuzione “*e nel rispetto di tutte le condizioni*”, del tutto pleonastica e capace solo di ingenerare dubbi interpretativi.

2. *Per le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori ~~e nel rispetto di tutte le condizioni~~ di cui all'articolo 83 comma 12 della l.r. 1/2005, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal direttore dei lavori, o da altro professionista abilitato, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.*

A condizione della contestuale (o comunque tempestiva) emissione della circolare interpretativa sopra specificata da parte della Regione, ANCI Toscana esprime dunque, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE sul “Regolamento di attuazione dell'articolo 82, commi 14, 15 e 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.